

Regolamento sui Doveri Accademici dei Docenti dell' Università Carlo Cattaneo - LIUC

decreto 259. Regolamento sui Doveri Accademici dei Docenti dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC

Titolo Primo - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera f) dello Statuto, disciplina i criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori, dei ricercatori e dei docenti a contratto dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC (in seguito "l'Università") dei loro doveri accademici.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è emanato dal Rettore con proprio decreto pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Esso entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione e trova applicazione a partire dall'anno accademico successivo a quello della sua emanazione.

Titolo secondo - Professori e ricercatori

Articolo 2 - Attività dei professori e ricercatori

1. Come previsto dall'art. 6 della legge 240/2010 i professori ed i ricercatori dell'Università svolgono attività di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti un numero di ore indicate nel successivo articolo 3. Tra le attività didattiche sono comprese le ore di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e di servizio agli studenti, assicurando a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo.
2. E' parte integrante dell'impegno dei professori e dei ricercatori dell'Università la partecipazione agli organi collegiali del Dipartimento, ai Consigli dei Gruppi di ricerca cui partecipano ed ai Consigli didattici delle Scuole presso le quali svolgono la loro attività didattica. L'assunzione di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi dell'Ateneo rientra tra i doveri accademici.
3. I professori e i ricercatori dell'Università sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte ai fini della loro valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali di cui all'articolo 8 della legge 240/2010. L'Università si riserva di determinare con apposito provvedimento regolamentare i relativi criteri di valutazione che saranno adeguatamente resi noti agli interessati.
4. A ciascun professore e ricercatore in servizio è assicurata la piena applicazione delle norme e dei principi statutari che garantiscono la libertà della ricerca scientifica.

5. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca scientifica in quantità e di qualità adeguate alla loro maturità scientifica, a partecipare fattivamente alle attività dei Gruppi di ricerca dell'Università ed a provvedere a rendere possibile con la necessaria tempestività la archiviazione informatizzata dei dati bibliografici e, se possibile, dei testi completi delle loro pubblicazioni scientifiche.
6. I professori e i ricercatori dell'Università assolvono ai loro compiti didattici e di servizio agli studenti come determinati dalle norme in vigore, dal Regolamento didattico di ateneo e dagli altri regolamenti dell'Università.
7. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Università è normato dall'apposito Regolamento.

Articolo 3 - Doveri didattici dei professori

1. I professori dell'Università sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture didattiche e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, lo svolgimento dei compiti didattici e delle connesse attività di verifica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato.
2. I professori dell'Università esercitano i loro compiti didattici nei corsi di laurea e di laurea magistrale ed in eventuali altri corsi di studio organizzati dall'Università.

Essi svolgono in via prioritaria attività formativa per corsi di laurea, di laurea magistrale e corsi di dottorato.

La partecipazione nell'ambito di corsi di master universitario e corsi di perfezionamento può venir valutata nell'ambito delle ore riservate all'attività didattica con le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione. In caso contrario essa sarà compensata con le tariffe orarie determinate dall'Università.

3. I professori dell'Università sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite. Qualora vi sia motivata assenza per ragioni di salute o di ufficio o per altro legittimo impedimento si applicano le norme previste nel regolamento didattico d'Ateneo.
4. I professori dell'Università devono redigere prima dell'inizio delle lezioni un syllabus da pubblicare sul sito web dell'Ateneo, autocertificare lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti nei corsi di studio ed annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni ecc. specificandone i giorni e gli orari di svolgimento attraverso la compilazione dei fogli giornalieri di presenza o di appositi strumenti informatici predisposti dall'Università.

I giorni e gli orari di effettiva presenza per il ricevimento e la consulenza degli studenti (non meno di due ore settimanali) e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio vengono autocertificati con la compilazione di appositi modelli disponibili presso le segreterie didattiche competenti.

I professori autocertificano anche, secondo modalità determinate dall'Università, l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze didattiche, di orientamento e tutorato.

Per la partecipazione agli organi collegiali farà fede il relativo foglio presenze.

5. I risultati delle autocertificazioni vengono trasmessi al Rettore su appositi prospetti tenuti a cura delle segreterie didattiche in modo tale da consentirgli le necessarie verifiche. Nel caso in cui si verificassero episodi di inadempienza egli può dare avvio a procedimenti disciplinari.

I prospetti in questione vengono trasmessi dal Rettore al Presidio della qualità d'Ateneo ed al Nucleo di valutazione.

6. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 240/2010, i professori dell'Università sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere il nuovo regime.

Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un triennio accademico.

7. Ciascun professore è responsabile di almeno un insegnamento o parte di insegnamento o di moduli equivalenti per un corso di laurea o di laurea magistrale, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare, ovvero di quello concorsuale, di inquadramento. Per il completamento del carico orario di cui al comma 6 svolgono le loro attività didattiche su altri insegnamenti sulla base delle delibere del Comitato Esecutivo dell'Università.

8. Ciascun professore è tenuto in ogni caso a riservare annualmente 120 ore se a tempo pieno, 90 ore se a tempo definito, a lezioni frontali o ad attività formative equivalenti (esercitazioni, attività laboratoriali ecc.).

9. L'eventuale assunzione di incarichi di insegnamento che comportino il superamento di oltre 5 ore dei limiti di impegno di cui al precedente comma 8 può dare luogo alla corresponsione di un compenso nella misura deliberata dal Consiglio di amministrazione **o a compensazione tra anni accademici diversi**. **Per impegni inferiori rispetto ai carichi dovutisi** potrà far luogo a compensazioni tra anni accademici diversi.

Le richieste di corresponsione del compenso o di compensazione dovranno essere valutate dal Consiglio Accademico che trasmetterà le sue valutazioni al Comitato Esecutivo.

10. Il non assolvimento pieno degli impegni nella misura oraria di cui al comma 8 ed in relazione ai compiti assegnati annualmente dagli organi competenti è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dalla normativa in vigore. Nei casi di particolare o ripetuta inadempienza si applicano le disposizioni in materia disciplinare previsti dal Codice Etico.

11. Ai professori dell'Ateneo è consentito, previa autorizzazione, assumere insegnamenti in affidamento o incarichi analoghi presso altra università o enti di formazione limitatamente a un insegnamento o a moduli corrispondenti, per un numero complessivo di ore di didattica frontale non superiore al numero delle ore svolte in Università e purchè non si siano riscontrati casi di mancato assolvimento dei compiti didattici attribuitigli in Università ai sensi del comma precedente.

Per il rilascio dell'autorizzazione si fa riferimento al relativo regolamento.

Articolo 4 - Doveri didattici dei ricercatori di ruolo

1. I ricercatori di ruolo dell'Università, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture didattiche e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, lo svolgimento dei compiti didattici e delle connesse attività di verifica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato.

Il regime di impegno nel quale operare è scelto dall'interessato con le modalità indicate al comma 6 del precedente articolo 3.

2. I ricercatori dell'Università esercitano i loro compiti didattici nei corsi di laurea e di laurea magistrale ed in eventuali altri corsi di studio organizzati dall'Università.

Essi svolgono in via prioritaria attività formativa per corsi di laurea e di laurea magistrale. Essi possono svolgere attività anche nei corsi di dottorato in forza di delibera del Collegio didattico competente.

La partecipazione nell'ambito di corsi di master universitario e corsi di perfezionamento può venir valutata nell'ambito delle ore riservate all'attività didattica con le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione. In caso contrario essa sarà compensata con le tariffe orarie determinate dall'Università.

Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui è svolta l'attività didattica.

3. I ricercatori dell'Università sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite. Qualora vi sia motivata assenza per ragioni di salute o di ufficio o per altro legittimo impedimento si applicano le norme previste nel regolamento didattico d'Ateneo. Essi devono organizzare la loro attività come previsto dal 4° comma dell'art. 3 del presente regolamento.

Trova applicazione quanto previsto dal 5° comma dell'art. 3 del presente regolamento.

4. Ai ricercatori dell'Università vengono attribuiti annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi

l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito. In quest'ambito almeno 120 ore se a tempo pieno e 90 ore se a tempo definito sono riservate alla didattica frontale.

L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere il nuovo regime. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un triennio accademico.

Per quanto riguarda l'assolvimento dei compiti assegnati trovano applicazione i commi 9 e 10 dell'art. 3 del presente regolamento.

5. Ai ricercatori dell'Ateneo è consentito, previa autorizzazione, di assumere insegnamenti in affidamento o incarichi analoghi presso altra università o ente di formazione limitatamente a un insegnamento o a moduli corrispondenti, per un numero complessivo di ore di didattica frontale non superiore al numero delle ore svolte in Università e purchè non si siano riscontrati casi di mancato assolvimento dei compiti didattici attribuitigli in Università ai sensi del comma precedente.

Per il rilascio dell'autorizzazione si fa riferimento al relativo regolamento.

Articolo 5 - Doveri dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato dell'Università di cui all'art. 24 della legge 240/2010 sono tenuti, oltre alle previste attività di ricerca, a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con l'impegno previsto nel relativo contratto e nel rispetto delle assegnazioni deliberate dai competenti organi dell'Università.

2. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per i ricercatori di ruolo dal presente Regolamento.

Articolo 6 - Partecipazione agli organi collegiali

1. La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali delle strutture di pertinenza costituisce un dovere accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da obblighi didattici nell'ambito dei corsi dell'Università.

2. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto al Presidente dell'organo collegiale prima dell'inizio della riunione relativa. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce oggetto di richiamo da parte del Presidente dell'organo collegiale e, in caso di ripetuta assenza, motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte del Rettore.

Articolo 7 - Obbligo di residenza

1. Ai sensi della normativa vigente i professori ed i ricercatori dell'Università hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in località distante non più di 100 chilometri dalla sede dell'Università. Su richiesta motivata il Rettore può rilasciare autorizzazione a risiedere in altra località.

Articolo 8 - Congedi di professori e ricercatori di ruolo

1. Le richieste dei professori e dei ricercatori di usufruire, ai sensi della normativa in vigore, nel successivo anno accademico, di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica, o di studio e ricerca scientifica per i ricercatori, devono essere presentate almeno 8 mesi prima dell'inizio dei corsi di studio e possono venire esaudite solo tenuto conto di tutte le esigenze didattiche dell'Università.

2. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica, previa presentazione di domanda corredata dal/i progetti di ricerca previsti, può essere concesso, sempre nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, solo nel caso di valutazione positiva dell'operato del docente o ricercatore ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art.2. I risultati dell'attività di ricerca svolti dovranno essere presentati al Rettore per

le necessarie valutazioni entro un mese dal termine del periodo di congedo.

Titolo terzo - Docenti a contratto

Art. 9 - Doveri didattici dei docenti a contratto

I docenti a contratto, nominati secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università, sono tenuti ad adempiere ai compiti didattici loro attribuiti nel rispetto di quanto previsto dai relativi contratti stipulati con l'Università e per l'intero anno accademico di riferimento.

Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le normative previste per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art.5 del presente regolamento.